

ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto
30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

A.P.E., Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Treviso Confedilizia, in persona del Presidente Provinciale Geom. Marcello Furlan;

U.P.P.I., Unione piccoli proprietari immobiliari della Provincia di Treviso - in persona del Presidente Provinciale Avv. Marzio Bolondi;

A.S.P.P.I., Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di Treviso - in persona del Presidente Provinciale Avv. Andrea Gatto;

CONFABITARE, Associazione Proprietari Immobiliari - in persona del Presidente Provinciale Avv. Francesco Marini;

CONFAPPI, Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare - in persona del Presidente Provinciale Dott.ssa Ines Durante;

S.U.N.I.A., Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari - in persona del Delegato Provinciale Dott.ssa Alessandra Gava;

S.I.C.E.T., Sindacato Inquilini Casa e Territorio - in persona del Delegato Provinciale Sig. Danilo Marangon;

U.N.I.A.T., Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio - in persona del Delegato Provinciale Sig. Mario Tozzato;

si conviene e stipula quanto segue.

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Mogliano Veneto.

Il territorio del Comune di Mogliano Veneto, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 30.12.2002, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l'estensione delle zone

urbanizzate nella realtà locale, viene suddiviso in tre zone omogenee come da allegato A: Zona A – evidenziata con colore rosso (Centrale Pregiata); Zona B – evidenziata con colore azzurro (Semicentrale); Zona C (Periferica), corrispondente a tutto il rimanente territorio soggetto all'amministrazione del Comune di Mogliano Veneto. Vengono individuate alcune aree di minor pregio all'interno della Zona B, classificate come B1 e contraddistinte con il colore celestino chiaro, per le quali verrà applicata una riduzione nei valori massimi del 5%.

Per i fabbricati degradati, la determinazione del relativo canone, terrà conto degli elementi caratterizzanti ciascuna unità immobiliare.

Si precisa che, ove il confine di zona sia delimitato da una strada, tutti gli immobili con numero civico su detta strada rientreranno nella zona superiore.

Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B (valore mq./annuo).

La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (con incidenza del 50% della superficie massima dell'alloggio), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie uguale o inferiore a mq. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 50,01 e mq. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato B, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria

che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti. Il tutto come da allegato B.

Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.

Il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro anni, del quattro per cento per i contratti di durata di cinque anni e del sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi come sopra specificati, potranno essere aumentati del 20% (venti per cento). Detto incremento sarà elevato al 25% (venticinque per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice). L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98 le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori massimi, un aumento del venticinque per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

CONTRATTI TRANSITORI

(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Mogliano Veneto.

Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone corrispondenti all'intero territorio del Comune di Mogliano Veneto, incrementati ulteriormente del 10% (dieci per cento).

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari

1) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall'estero; destinazione

dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

2) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

1) Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:

- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;
- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
- acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- campagna elettorale;

2) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 30.12.2002)

L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Mogliano Veneto.

Il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone corrispondenti all'intero territorio del Comune di Mogliano Veneto, incrementati ulteriormente del 5% (cinque per cento).

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori massimi, un aumento del venticinque per cento a valere per l'intera durata contrattuale.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

Revisione del presente accordo

- Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano, qualora lo ritenessero necessario, di rivedere annualmente -entro il mese di dicembre di ogni anno- i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona, ai fini della stipula di nuovi contratti.
- A decorrere dal 1/12/2019 i valori massimi della tabella di cui all'allegato B saranno aumentati con applicazione della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT verificatasi rispetto agli indici dei rispettivi mesi di ottobre.
- Il presente accordo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Mogliano Veneto a cura del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET) della provincia di Treviso e Belluno.

Letto, confermato e sottoscritto in data 22 dicembre 2016 dalle Organizzazioni stipulanti:

A.P.E. - Confedilizia, in persona del Presidente Geom. Marcello Furlan

U.P.P.I., in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi

A.S.P.P.I., in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto

CONFABITARE, in persona del Presidente Avv. Francesco Marini

CONFAPPI, in persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante

S.U.N.I.A., in persona del Delegato Provinciale Dott.ssa Alessandra Gava



S.I.C.E.T., in persona del Delegato Provinciale Sig. Danilo Marangon



U.N.I.A.T., in persona del Delegato Provinciale Sig. Mario Tozzato



I valori sono espressi in EURO per MQ./ANNUO

ALLEGATO A	1^a Subfascia	2^a Subfascia	3^a Subfascia
	UNITA' IMMOBILIARE DI PARTICOLARI DOTAZIONI Caratterizzata dalla presenza di almeno 7 dei seguenti elementi di riferimento	UNITA' IMMOBILIARE DI PARTICOLARI DOTAZIONI Caratterizzata dalla presenza di almeno 5 dei seguenti elementi di riferimento	UNITA' IMMOBILIARE DI PARTICOLARI DOTAZIONI Caratterizzata dalla presenza fino a 4 dei seguenti elementi di riferimento
ANNO DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE	1. impianto di riscaldamento completo di elementi radianti e conforme alle vigenti norme di legge 2. allacciamento alla rete gas 3. unità immobiliare in edificio dotato di ascensore 4. doppi servizi 5. doppi vetri (vetrocamera o controfinestre) 6. portoncino d'ingresso blindato 7. terrazza 8. cantina, soffitta o sottotetto 9. garage o posto auto in uso esclusivo 10. area scoperta in uso esclusivo 11. area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità) 12. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative	1. impianto di riscaldamento completo di elementi radianti e conforme alle vigenti norme di legge 2. allacciamento alla rete gas 3. unità immobiliare in edificio dotato di ascensore 4. doppi servizi 5. doppi vetri (vetrocamera o controfinestre) 6. portoncino d'ingresso blindato 7. terrazza 8. cantina, soffitta o sottotetto 9. garage o posto auto in uso esclusivo 10. area scoperta in uso esclusivo 11. area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità) 12. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative	1. impianto di riscaldamento completo di elementi radianti e conforme alle vigenti norme di legge 2. allacciamento alla rete gas 3. unità immobiliare in edificio dotato di ascensore 4. doppi servizi 5. doppi vetri (vetrocamera o controfinestre) 6. portoncino d'ingresso blindato 7. terrazza 8. cantina, soffitta o sottotetto 9. garage o posto auto in uso esclusivo 10. area scoperta in uso esclusivo 11. area a verde e/o cortile in uso comune (min. mq. 20 per unità) 12. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative

ZONA A
(CENTRALE PREGIATA)

DA 01.01.2006 IN POI	DA € 96,00 AD € 50,00	DA € 87,00 AD € 44,00	DA € 76,00 AD € 36,00
DA 01.01.1991 AL 31.12.2005	DA € 90,00 AD € 47,00	DA € 81,00 AD € 41,00	DA € 70,00 AD € 34,00
DA 01.01.1970 AL 31.12.1990	DA € 77,00 AD € 42,00	DA € 69,00 AD € 35,00	DA € 57,00 AD € 26,00
FINO AL 31.12.1969	DA € 66,00 AD € 31,00	DA € 56,00 AD € 26,00	DA € 47,00 AD € 21,00

ZONA B
(SEMICENTRALE)

DA 01.01.2006 IN POI	DA € 87,00 AD € 46,00	DA € 79,00 AD € 39,00	DA € 71,00 AD € 28,00
DA 01.01.1991 AL 31.12.2005	DA € 81,00 AD € 43,00	DA € 74,00 AD € 36,00	DA € 66,00 AD € 26,00
DA 01.01.1970 AL 31.12.1990	DA € 68,00 AD € 36,00	DA € 62,00 AD € 29,00	DA € 51,00 AD € 21,00
FINO AL 31.12.1969	DA € 61,00 AD € 29,00	DA € 49,00 AD € 21,00	DA € 39,00 AD € 15,00

ZONA C
(PERIFERICA)


DA 01.01.2006 IN POI	DA € 78,00 AD € 41,00	DA € 71,00 AD € 32,00	DA € 63,00 AD € 28,00
DA 01.01.1991 AL 31.12.2005	DA € 73,00 AD € 38,00	DA € 66,00 AD € 30,00	DA € 58,00 AD € 26,00
DA 01.01.1970 AL 31.12.1990	DA € 61,00 AD € 29,00	DA € 54,00 AD € 22,00	DA € 47,00 AD € 19,00
FINO AL 31.12.1969	DA € 50,00 AD € 21,00	DA € 42,00 AD € 19,00	DA € 35,00 AD € 14,00

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA SOPRA ESTESA TABELLA ALLEGATO "B"

- Qualora sull'immobile oggetto della locazione siano stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti), ai fini della vetustà andrà tenuto conto dell'anno di esecuzione di tali interventi, equiparandolo all'anno di costruzione o ristrutturazione.

- Per gli immobili in classe energetica "A" e "B" i valori massimi di cui alla tabella sopra estesa subiranno un aumento del 10%.

- Per gli immobili ubicati nelle aree classificate come B1 nell'allegato "A", i valori massimi di cui alla tabella sopra estesa subiranno una riduzione del 5%



Dei *Mar*

AD

MS

Eu 16

SS

Gr

[Signature]

Acc. "A"



Comune di Mogliano Veneto
Provincia di Treviso

**Accordo Territoriale
- Zonizzazione -**

Legenda

- ZONA A
- ZONA B
- ZONA B1

